



FALSO IN BILANCIO

Il falso valutativo rimane reato

Attesa con trepidazione, l'ultima pronuncia delle Sezioni Unite in tema di falso in bilancio e false comunicazioni sociali ha messo un punto sulla vicenda che ha scatenato controversie interpretative e divergenze dottrinali.

DI FLAVIA GIULIANI

Con la sentenza n.22474, le Sezioni Unite si sono definitivamente espresse sull'annosa questione giurisprudenziale e dottrinale che aveva causato scompiglio tra gli studiosi e gli operatori del diritto penale dell'economia, in materia di falso in bilancio.

Tutto è cominciato con la modifica legislativa dell'art.2621 del codice civile, introdotta dall'art. 9, comma 1, legge numero 69 del 27 maggio 2015. Rispetto alla previgente enunciazione di cui alla riforma del 2002, nella nuova formulazione l'oggetto dell'esposizione falsa è stato ridotto da "fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni" a "fatti materiali". Tale riduzione ha creato una movimentata querelle tra due orientamenti contrapposti: chi riteneva depenalizzati i cosiddetti "falsi valutativi" (sentenza Crespi del 16 giugno 2015) e chi, invece, riteneva che l'esclusivo riferimento ai "fatti materiali", oggetto della falsa rappresentazione, non ha avuto l'effetto di escludere dal perimetro della repressione penale gli enunciati valutativi, i quali, viceversa, potevano essere definiti falsi, nel caso si ponessero in contrasto con criteri di valutazione normativamente determinati, ovvero tecnicamente indiscussi (sentenza Giovagnoli del 12 gennaio 2016).

La Quinta Sezione Penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite che hanno dichiarato che "sussiste il reato di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

Legal ha raccolto le opinioni di autorevoli operatori del diritto penale e tributario sulla complessa vicenda durante la tavola rotonda "Falso in bilancio: profili fiscali e responsabilità penali", moderata da **Angela Maria Scullica**, direttore responsabile delle testate economiche di *Le Fonti*. Hanno partecipato al dibattito **Vincenzo José**



DIBATTITO
Le Sezioni Unite si sono espresse sull'annosa questione in materia di falso in bilancio. *Legal* ha affrontato l'argomento in una tavola rotonda. Sopra, un momento della discussione.

Cavallaro di Stufano Gigantino Cavallaro e associati; **Ignazio La Candia** dello studio Pirola Pennuto Zei; **Gianluca Ferri** di Cba Studio Legale e Tributario; **Luigi Isolabella** dell'omonimo studio; **Carlo Baccaredda Boy** dello studio Legale Baccaredda Boy Carlo; **Giuseppe Scozzari** di S&R Avvocati Scozzari & Rotigliano; **Riccardo Lucev** di Orlando & Fornari; **Piero Magri** dello studio R&P Legal e **Andrea Oràbona** dell'omonimo studio.

Prima di arrivare all'ultima pronuncia della Cassazione, qual è stato in sintesi il percorso della norma sul falso in bilancio?

SCOZZARI Sono state emesse tre sentenze sul tema, che oggettivamente porranno una questione interpretativa che diventa la questione centrale: ossia se le stime valutative debbano avere o meno rilevanza penale in seno al reato di "False comunicazioni sociali" e quindi punibili. In altri termini il problema è quello di stabilire, alla luce della riforma scritta con la legge n. 69/15, se esiste ancora il reato di "Falso in bilancio valutativo".

Una prima sentenza, la cosiddetta sentenza Crespi (la n. 33774/15), ha sposato una linea più consona al dato letterale della norma (art. 2621 c.c.) e quindi restrittiva rispetto all'alveo di applicabilità penale della stessa: essa in un contesto ampio di bancarotta fraudolenta impropria ha escluso dall'area della fattispecie penale le stime valutative.

Questa interpretazione parzialmente abrogativa della norma in esame, ha suscitato vibrante critiche di una parte della dottrina che non ha condiviso quest'interpretazione restrittiva, in quanto, sempre secondo questo filone dottrinario, andrebbe contro la volontà del legislatore, che sarebbe quella invece di ampliare l'area della punibilità. Alla sentenza



Crespi è succeduta la sentenza Giovagnoli, sempre della S.C. (la 890/15), che è giunta alla conseguenza opposta, ritenendo che la rimozione della locuzione "ancorché oggetto di valutazioni" non abbia alcuna rilevanza, adottando una interpretazione basata sulla voluntas legis, facendo rientrare le stime valutative nell'area della punibilità penale, svuotando di significato la nuova riforma. Alcuni commentatori hanno criticato questa sentenza perché in un solo colpo avrebbe annientato una serie di principi costituzionali, rimettendo nelle mani e nell'arbitrarietà del giudice la possibilità di ritenere punibili determinate condotte, dissacrando il principio di tassatività e determinatezza, che sono principi cardine del nostro sistema penale. Recentemente la sentenza n. 6919 del 2016 ribalta il principio stabilito dalla precedente, riconducendo forse alla ratio di fondo voluta dal legislatore e radicando una sorta di tassatività e determinatezza, laddove il legislatore ha voluto evitare che valutazioni approssimative, non definibili con assoluta logicità e oggettività, possano essere oggetto di punibilità e di conseguente condanna penale.

LA CANDIA Una prima considerazione va fatta a mio avviso in un'ottica comparata, tenuto conto del contesto internazionale in cui operano le imprese: la disciplina dei reati economici (e, in particolare, quella del falso in bilancio) prevista in altri ordinamenti sembra essere meno severa di quella

NORME PASSATE

«La norma del '42 era scritta bene, molto semplice e lineare ed è stata applicata correttamente finché arrivò il periodo di "Mani Pulite"», dice Carlo Baccaredda Boy dello studio Legale Baccaredda Boy Carlo

italiana. Ad esempio, in Francia è prevista la reclusione fino a cinque anni, in Germania da uno a tre anni, nel Regno Unito la reclusione può arrivare fino a sette anni per le società quotate. In Svizzera la reclusione è prevista fino ad un massimo di tre anni, mentre in Portogallo la reclusione è fino ad un anno. Dunque, la disciplina di cui discutiamo, come novellata dal legislatore italiano, sembra essere abbastanza severa, Stati Uniti a parte. Mi chiedo se il quadro come delineato possa essere considerato coerente con il principio di proporzionalità rispetto alla condotta. Le modifiche sollevano anche un'altra questione, ossia l'estraneità del fatto valutativo (e della c.d. evasione interpretativa). Il dato finale è che si rende, da un lato, la pena severa, dall'altro viene espunto dalla norma il fatto valutativo, che permea il bilancio a 360°.

Qual è, dunque, il vostro giudizio sulle sentenze emanate?

SCOZZARI Io ritengo che la sentenza Crespi, ovvero la prima sentenza, possa essere quella che sia più rispondente alla volontà del legislatore che ha voluto semplificare il quadro normativo. L'eliminazione delle soglie di punibilità previste con la riforma del 2002, che creavano ambiti d'incertezza e sostanzialmente ambiti di

mutazione di giudizi da un processo ad un altro, di fatto avevano creato una sorta di svuotamento del reato di falso in bilancio determinando punibilità in casi estremamente particolari. Io credo che la sentenza Crespi sia quella che abbia dato una



CRITERI DI VALUTAZIONE

«È fondamentale l'indicazione dei criteri di valutazione alla base della contabilizzazione delle poste attive e passive», spiega Vincenzo José Cavallaro di Stufano Gigantino Cavallaro e associati

corretta interpretazione della riforma voluta dal nostro legislatore. Certo, a questa interpretazione una critica viene mossa: se da un lato il legislatore ha voluto eliminare gli aspetti valutativi dall'area del penale, dall'altro, introducendo la non punibilità ai sensi del 133 bis, ha riaperto un panorama di valutazione, rimettendo nelle mani dei

giudici, ambiti e aspetti che oggettivamente possono mutare da caso a caso, quindi incidendo pesantemente in quell'ambito di tassatività e determinatezza all'interno del quale il diritto penale dovrebbe potersi muovere. Ritengo che la sentenza Crespi e la n. 6919 credo siano più aderenti e fedeli a quello che è stato il pensiero del legislatore, quello a cui tenderebbe questa riforma voluta con la legge 69 del 2015.

FERRI Io mi occupo prevalentemente di contenzioso tributario e ho letto attentamente le tre sentenze che hanno accom-

pagnato tutte le novità in tema di falso in bilancio. Mi trovo a non sposare le tendenze restrittive della sentenza Crespi anche se più garantiste, che sono state da ultimo ribadite dalla sentenza



n.6916 del 22 febbraio scorso. Leggendo attentamente la sentenza n. 890/16, ritengo che essa sia l'interpretazione più giusta. A mio avviso, in un'ottica maggiormente sostanzialistica, il falso valutativo esiste ancora all'interno della redazione del bilancio e il motivo per cui penso che questa sentenza sia giusta è che devo costruire un bilancio secondo ciò che è scritto nel codice civile, basandomi, da un lato, sulle direttive comunitarie e sui principi contabili internazionali, e dall'altro tenendo conto di quello che è scritto nella prassi contabile. Nel momento in cui esco consapevolmente da questi parametri e non costruisco il bilancio sulla base di questi campi allora, forse, il falso valutativo c'è ancora.

LA CANDIA A seguito delle modifiche, si è delineata una normativa per certi versi molto "innovativa" rispetto alla precedente, e la giurisprudenza sia di merito che di legittimità non potrà che allinearsi alla novella legislativa. Venendo nello specifico alle due sentenze, di cui stiamo discutendo, la giurisprudenza non potrà che adeguarsi

VISIONE PIÙ APERTA

«La norma va vista più apertamente in modo che colpisca più fattispecie», dice Gianluca Ferri di Cba Studio Legale e Tributario

RESPONSABILITÀ

«Il concetto di responsabilità è fondamentale per tutti noi, ma il nostro ordinamento non è altrettanto concentrato sul dovere e sul principio di verità», afferma Luigi Isolabella di Isolabella studio legale

al dato letterale della norma, e c'è da augurarsi che i giudici non si facciano prendere dall' "ansia" di interpretare la norma in modo non coerente con la sua formulazione. Dal punto di vista pratico, il fatto valutativo assume particolare importanza nel contesto del transfer pricing: si riscontra da parte di una certa giurisprudenza una "resistenza" nell'affermare e consolidare alcuni principi molti dei quali discussi oggi, che ha generato non poche complessità e cortocircuiti, anche per quanto concerne le normative sovranazionali (ad esempio, l'attivazione delle procedure amichevoli e/o arbitrali).

ORABONA A mio avviso, il legislatore si è orientato verso l'abrogazione delle fattispecie di "falso valutativo". Ha invece proceduto all'eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" dal testo dei reati di false comunicazioni sociali, così espungendo dalle stesse disposizioni qualsivoglia riferimento alla punibilità delle stime di dati afferenti al bilancio d'esercizio. Non posso che concordare con la lettura delle disposizioni in commento recentemente offerta dal Prof. Lanzi in quanto volta a confermare l'irrelevanza penale del "falso valutativo" oltre ai molteplici rilievi d'incostituzionalità sottesi all'applicazione dell'avverso orientamento giurisprudenziale. È comunque



auspicabile un intervento delle Sezioni Unite penali volto quanto meno a ritenere l'irrelevanza del "falso valutativo" in tutti i casi di erronea valutazione di dati in violazione dei criteri di redazione con-

tabile espressi dal codice civile o dai principi internazionali, ovvero, di errate stime di fatti materiali espressamente avvenute in deroga alle medesime disposizioni di legge. **CAVALLARO** Per la rilevanza penale delle valutazioni ai fini della configurabilità del falso in bilancio è fondamentale l'indicazione nei documenti allegati al bilancio

dei criteri di valutazione che sono stati alla base della contabilizzazione delle poste attive e passive ed il concreto rispetto di tali criteri e principi di valutazione. Solo la violazione di tali criteri potrebbe dar luogo a fatti punibili. Questo avviene per esempio per i reati tributari, dove per la configurabilità del delitto di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, art. 4 D.lgs 74/2000, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

ISOLABELLA Il tema, secondo me, non è tanto la pan-penalizzazione, quanto piuttosto la penalizzazione spesso poco incisiva. Il legislatore sente l'esigenza d'intervenire in un ambito e lo fa in termini poco chiari, perché le istanze, le pulsioni che lo portano a quella specifica trattazione normativa sono eterogenee. In altri termini, il legislatore non è così forte da potersi permettere la chiarezza, eppure e su questo non c'è dubbio è necessario che la norma sia chiara. Ma veniamo ad analizzare il caso specifico che ci occupa: il legislatore cos'ha pensato mentre formulava questa norma? Voleva paralizzare la Corte di Cassazione? Immaginava già tutte le pagine che sarebbero state scritte, tutte le ore consumate per cercare di interpretare il testo normativo e sottratte -quindi- alla giustizia? Ovviamente sono provocatorio, perché le ore destinate alla comprensione della norma sono certamente molto importanti. La radice del diritto è la logica; un elemento che può soffocare la logica e noi lo vediamo tutti i giorni - è la dialettica. La dialettica è fondamentale, il lessico è lo strumento che porta all'evidenziazione della logica, ma il lessico può anche soffocare la logica, può stravolgerla. La dialettica, che è una componente



VALUTAZIONI INCLUSE

«Parlare di bilancio pensando di escludere il concetto di "valutazioni" è impossibile, e il penalista deve prendersene atto», dice Riccardo Lucev di Orlando & Fomari

assolutamente necessaria del diritto, può trasformarsi ed assumere delle connotazioni perverse. Se è vero che il falso valutativo, o meglio il concetto di valutazione, può essere compatibile con la categoria del falso, e se è vero che la nuova norma si è concentrata su uno specifico oggetto di tutela, che è la trasparenza, è folle pensare che il falso valutativo possa essere estrapolato dal nuovo modello punitivo. Usciamo dalla logica della norma: è vero che è stato tolto l'inciso "ancorché oggetto di valutazione", è vero che quell'inciso essendo stato inserito nella norma previgente - poteva avere un senso, ma è anche vero che il concetto di fatto materiale comprende il fatto valutativo, e l'aver tolto quell'inciso soprattutto se si tiene conto di quelli che sono i principi che hanno ispirato la riforma non ha, di per sé, un significato né definitivo né determinante: è un fatto lessicale, da cui si rischia di ricadere nella dialettica. Ma concentriamoci sul ruolo del legislatore: il concetto di responsabilità è fondamentale per tutti noi, ma il nostro ordinamento non è altrettanto concentrato sul dovere e sul principio di verità. Stiamo parlando di falso in bilancio, una norma specificamente finalizzata a tutelare la verità, eppure -in linea generale- il nostro ordinamento è restio a fare i conti con il dovere di verità, se non sporadicamente. I modelli punitivi che identificano come categoria da tutelare la verità di fatto sono ben pochi.

LUCEV Il legislatore, dopo un decennio di ineffettività della disciplina del falso in bilancio, ha riportato la norma su livelli di efficacia e di risposta punitiva frutto di una politica criminale chiara. Così non era sotto la legge del 2002, che aveva relegato il falso in bilancio ad una "Cenerentola" che noi avvocati penalisti non incontravamo quasi più: tra regime di procedibilità a querela e prescrizione accorciata dall'essere il 2621 una contravvenzione, si arrivava molto raramente a doversi confrontare con il merito della difesa. In questa positiva impressione sulla riforma, stona dunque la apparente *défaillance* del legislatore del 2015 che ha dato origine a questo dibattito sulla perdurante o meno rilevanza penale del falso

valutativo. È indubbio come qui si situi il punto debole della riforma perché, come risultato, si fronteggiano oggi due tesi giurisprudenziali ugualmente autorevoli ed opposte tra loro. Necessariamente questo dovrà giungere ad una soluzione, perché le imprese e i loro amministratori devono potersi orientare alla luce di una legge chiara. La tesi che afferma la perdurante rilevanza penale del falso valutativo mi persuade, ed è sostenuta da una dottrina molto autorevole: credo anche, però, che il venir meno di un segmento di testo non possa essere letto dall'operatore come un dettaglio semplicemente trascurabile. La dicitura "ancorché oggetto di valutazione" ieri c'era, e oggi non c'è più: questo è un dato, ed è doveroso domandarsi se con ciò il legislatore abbia voluto cambiare qualcosa nella fattispecie tipica, dato che in altre sedi, come l'art. 2638 c.c., tale dicitura rimane. Una lettura sistematica sembra suggerire che quest'inciso abbia quindi un significato, e che allo stesso modo lo debba avere la sua assenza; dal punto di vista di una primissima lettura mi sembra preferibile, anche in un'ottica garantistica verso l'imputato, la tesi restrittiva, secondo cui il falso valutativo sia venuto meno dall'area del penalmente rilevante. Ciò posto, attendiamo credo tutti un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

BACCAREDDA BOY Un problema che c'è in questo testo normativo è capire cosa è falso e cosa non lo è. Il falso valutativo non si trova nella norma per un dato letterale, che nel nostro sistema penale in cui vige il principio di tassatività è sacrosanto. Tre legislatori sono intervenuti su questa norma: quello del '42, quello del 2002 e quello di oggi: si parlava di 'fatti' nel testo legislativo pregevole del '42, è stato specificato fatti 'materiali' nel 2002, per circoscrivere, e si è aggiunto l'inciso 'ancorché oggetto di valutazione' che è stato eliminato nell'attuale intervento legislativo; a mio parere è chiaro che, se quest'inciso è stato eliminato, i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie impongono che il falso valutativo non debba essere considerato. Allora viene da chiedersi come si giu-

TRANSFER PRICING

«Dal punto di vista pratico, il fatto valutativo assume particolare importanza nel contesto del transfer pricing», sostiene Ignazio La Candia dello studio Pirola Pennuto Zei

stifica l'intento repressivo del legislatore del 2015 (tanto sbandierato) con questa depenalizzazione del falso valutativo. Peraltro, a parte il problema del falso valutativo, la norma presenta ulteriori problemi di chia-



rezza, di tecnicismo che finiscono per lasciare ampia discrezionalità al giudice; questo aspetto viene ben evidenziato se, ancora una volta, si tengono conto i tre testi legislativi che si sono succeduti nel tempo. La norma del

'42 era scritta bene, molto semplice e lineare e venne applicata correttamente finché arrivò il periodo di "mani pulite". Da quel momento quella norma venne ampliata a dismisura. Il successivo intervento del 2002 del governo Berlusconi aveva sicuramente l'intento, di fronte a tanto potere che s'erano assunti certi magistrati, di cercare di stabilire dei tetti di rilevanza che permettevano di circoscrivere il potere discrezionale del giudice. Ha poi avuto l'effetto di una concreta disapplicazione della norma, anche per la presenza della procedibilità a querela. Oggi, con il novo testo, mi pare che si sia tornati a concedere un'ingiustificata e pericolosa discrezionalità al giudice.

MAGRI È evidente che il dato letterale è importantissimo. La clausola "ancorché oggetto di valutazioni" non c'è più e le valutazioni letteralmente non dovrebbero essere rilevanti, quello che però dico è che i penalisti avranno sempre più bisogno degli aziendalisti. Ci dovrà essere un team di lavoro in questo ambito, perché i penalisti potranno forse fermarsi e valutare se esiste un falso valutativo o meno, però in concreto il problema tecnico di cosa siano le valutazioni dovrebbe essere risolto con il supporto dei tecnici. Perché il pronunciamento della Cassazione richiama anche la sentenza Crespi ed espone un catalogo generale che comprende i fatti che possono assumere una penale rilevanza, facendo una lista di dieci categorie: ricavi falsamente incrementati, costi non appostati, false

attestazioni di esistenza di conti bancari, annotazioni di fatture emesse per operazioni inesistenti, l'iscrizione di crediti non più esigibili, iscrizione all'attivo di crediti derivanti da contratti fittizi ecc. Certamente, il reato di falso in bilancio sarà sempre più applicato, ad esempio quando emergono profili di illecito tributario che non riescono a integrare il reato a livello di elemento soggettivo o oggettivo, il falso in bilancio diventa uno strumento molto dirompente e forte in mano alle Procure.

Quali sono gli effetti della norma sulla redazione dei bilanci?

CAVALLARO Cos'è del resto il bilancio se non un insieme di valutazioni? Se l'ordinamento attribuisce disvalore penale alla condotta di chi fornisce un'informazione societaria falsa perché da quell'informazione possono dipendere le scelte di tutta una serie di stakeholders, è evidente che dalle valutazioni debbano dipendere fatti punibili se le valutazioni sono il mezzo per fornire tali informazioni false ai terzi. Il bilancio altro non è che un insieme di valutazioni, un aggregato di passività ed attività rappresentate da grandezze numeriche dietro alle quali vi sono delle valutazioni. Se i criteri alla base di tali valutazioni sono correttamente esplicitati e rispettati, è evidente che dalle valutazioni non possono dipendere fatti punibili. Ma se tramite valutazioni artefatte gli amministratori vogliono fornire informazioni societarie false, è evidente che tali condotte debbano avere disvalore penale e debbano integrare il reato di falso in bilancio.

ISOLABELLA La vecchia norma parlava di "fatti materiali ancorché oggetto di valutazione": questo lessico chiarisce che nel concetto di fatto materiale, per definizione, rientra anche ciò che è oggetto di valutazione. Quindi, se anche io tolgo l'inciso, nel fatto materiale sono comunque comprese



AUSPICIO

«Auspicio che i tribunali facciano propria un'interpretazione restrittiva dell'elemento soggettivo delle false comunicazioni sociali», dice Andrea Orabona dell'omonimo studio

CORRETTA INTERPRETAZIONE

«Io credo che la sentenza Crespi sia quella che abbia dato una corretta interpretazione della riforma», afferma Giuseppe Scozzari di S&R Avvocati Scozzari & Rotigliano

anche le valutazioni; se lascio solo la formulazione "fatti materiali", in essa rientrano -dunque- anche le valutazioni. Tutto ciò è indiscutibile, così come è indiscutibile che la ratio della norma per quanto malfatta impone la tutela della trasparenza anche attraverso la punizione del falso valutativo.



Si tratta di scendere nei particolari e capire in concreto quando una determinata dicitura integra un fatto materiale rilevante, ma escludere a priori che la dimensione valutativa possa essere oggetto di falso vuol dire ridurre

al minimo l'oggetto di tutela della nuova norma, in piena antitesi rispetto alle istanze che l'hanno ispirata.

FERRI A mio avviso, la norma va vista anche un po' più apertamente, in modo che colpisca più fattispecie e non colpisca per esempio solo l'utilizzo di fatture inesistenti o il mancato appostamento di un ricavo.

MAGRI Il tema secondo me, fondamentale, sarà quello di fornire una corretta interpretazione tra fatti materiali e valutazioni, cioè, non possiamo arrivare ad accogliere la tesi che il bilancio è tutto valutazioni. Dobbiamo capire, ed è qui i penalisti hanno bisogno degli aziendalisti e tributaristi, quando è un fatto materiale rilevante e quando è valutazione.

BACCAREDDA BOY È vero che la norma rischia di essere svuotata nella sua applicazione, perché nella pratica ci sono dei casi di falsi nelle comunicazioni sociali che non sono valutativi, ma sono la stragrande minoranza e sono i meno rilevanti nell'insieme delle comunicazioni complesse di grandi realtà societarie.

Quindi, è chiaro che la volontà legislativa, che si proponeva di ampliare le fattispecie e di inasprire la punibilità, è stata in definitiva frustrata. Se l'intento è davvero quello di punire di più, esso è assolutamente antitetico rispetto alla non incriminazione del falso valutativo. Il legislatore in una si-

tuazione del genere potrebbe intervenire e riparare all'errore, come sta facendo anche in altre materie afferenti al diritto penale d'impresa, piuttosto che lasciare che sia la giurisprudenza ad intervenire.

LA CANDIA Come già anticipato, un tema molto dibattuto riguarda il fatto valutativo e la tematica dei prezzi di trasferimento nei gruppi multinazionali; in alcuni casi, in passato è stata argomentata, a mio avviso non correttamente, da alcune Corti la falsità del bilancio, sulla base dell'assunto che la politica di transfer pricing adottata dall'impresa non è stata ritenuta adeguata e conforme a quanto previsto dalle norme nazionali e, in alcuni casi, Ocse.

Per quanto il tema sia complesso e di non immediata soluzione, mi auguro che a seguito della novella legislativa muti radicalmente l'atteggiamento, sia in sede di controllo che di giudizio.

SCOZZARI Il legislatore con questa riforma ha voluto creare un giusto equilibrio fra quello che può essere oggetto di disvalore penale e quello che non può esserlo. L'avverbio "consapevolmente" ripetuto più volte nella riforma delle norme che noi stiamo trattando, pone uno sbarramento a quello che è il dolo eventuale, come condotta inconsapevole di porre in essere successivamente un comportamento che poi integra una coscienza ed una volontà. Il fatto che il legislatore abbia voluto affermare che bisogna stare attenti perché il dolo deve essere un dolo specifico, perché il fine comunque deve essere quello di procurare un vantaggio e non può essere intenzionale, tutto ciò credo che sia coerente con l'interpretazione data dalla sentenza Crespi. Nel momento in cui la giurisprudenza fa salve quelle che sono le valutazioni artificiose, ossia se io artificialmente nego nel bilancio l'esistenza di un conto corrente che è in forte perdita, o se io artificialmente svaluto la partecipazione ad una società a cui non avrei dovuto, in questo caso sì, pongo in essere una condotta intenzionale che mira a creare un profitto e a danneggiare determinati soggetti allora sì, lì si annida la fonte della responsabilità penale.

ORABONA Auspicio comunque che nelle

DISTINZIONE
«Dobbiamo capire quando è un fatto materiale rilevante e quando è una valutazione», dice Piero Magri dello studio R&P Legal

aule di giustizia i Tribunali facciano propria un'interpretazione restrittiva dell'elemento soggettivo delle false comunicazioni sociali, imponendosi oggi per la configurabilità dei medesimi reati la sussistenza di un dolo qualificato o diretto al momento della falsa esposizione di determinati fatti o dati in seno al bilancio d'esercizio.

Pertanto, la punibilità dell'amministratore d'impresa a titolo di "falso in bilancio" dovrebbe escludersi in re ipsa in tutti i casi



di erronea o colposa rappresentazione all'interno di tale veicolo informativo di fatti materiali riconducibili alla mera violazione dei criteri di redazione contabile previsti dalla legislazione attualmente in vigore, vuoi nazio-

nale vuoi comunitaria

LUCEV Parlare di bilancio pensando di escludere il concetto di "valutazioni" è impossibile, e anche il penalista deve prenderne atto. Tuttavia, se è accettabile il concetto che "tutto il bilancio è valutazione", non per questo si deve accettare che la penalizzazione del bilancio debba poggiare su una norma incriminatrice poco chiara.

E in particolare, mi sembra difficile accettare che il falso valutativo continui a costituire reato sulla base di una norma incriminatrice che prima lo diceva, e ad un certo punto ha deciso di non dirlo più.

Nell'attesa che le Sezioni Unite dirimano la questione, mi pare che un approccio sensato sarebbe quello di chiarire in partenza le regole del gioco.

Se tutto il bilancio è valutazione, e punire un bilancio falso è giuridicamente doveroso, allora si chiariscano in nota integrativa i criteri di valutazione di volta in volta seguiti: a fronte di ciò, a mio avviso, spazi per la sanzione penale dovrebbero residuare solo in casi di fraudolento discostamento dal criterio valutativo dichiarato. ♦